

GIURISPRUDENZA

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA. *Iurium*. Sentenza definitiva (Rev. x - Congregatio pro Clericis). Prot. n. 29240/98 C.A. Pompedda, Ponente.*

In Nomine Domini. Amen.

IOANNIS PAULI PP. II Summi Pontificatus anno XXII, die 6 maii 2000,

Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal

videntibus Em.mis ac Rev.mis Ioanne Petro Card. Schotte et Gilberto Card. Agustoni, atque Exc.mis ac Rev.mis D.nis Mario Francisco Pompedda, *Præfecto* et *Ponente*, Iuliano Herranz, Philippo Giannini, Aemilio Eid, et Eduardo Davino, hanc tulit

Sententiam Definitivam

in causa *Dioec. N., Prot. N. 29240/98 C.A.*, inter

recurrentem Rev.dum X, repraesentatum per Cl.mam Adv.tam T., et

resistentem Congregationem pro Clericis, repraesentatam una cum Exc.mo Episcopo N. per Cl.mum Adv.tum S.,

interveniente Rev.mo Promotore Iustitiae deputato,

respondens recursui ad hoc Supremum Tribunal interposito, ad normam art. 123, § 1 Const. Ap. *Pastor bonus*, adversus decisionem qua Congregatio resistens die 5 maii 1998, reiciens recursum hierarchicum a Rev.do X interpositum

Nel Nome del Signore. Amen.

Il giorno 6 di maggio del 2000, anno XXII del pontificato di Giovanni Paolo II,

Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica,

Alla presenza degli Em.mi e Rev.mi Cardinali Jan-Pieter Schotte e Gilberto Agustoni e degli Ecc.mi e Rev.mi Signori Mario Francesco Pompedda, *Prefetto* e *Ponente*, Julián Herranz, Filippo Giannini, Emile Eid ed Edoardo Davino, ha emesso questa

Sentenza Definitiva

nella causa della *Diocesi N., Prot. N. 29240/98 C.A.*, tra

il *ricorrente* Rev. X, rappresentato dalla Chiar.ma Avv. T., e

la *resistente* Congregazione per il Clero, rappresentata insieme con l'Ecc.mo Vescovo N. dal Chiar.mo Avv. S.,

con l'intervento del Rev.mo Promotore di Giustizia deputato,

in risposta al ricorso interposto presso questo Supremo Tribunale a norma dell'art. 123, § 1 della Cost. Ap. *Pastor bonus*, contro la decisione con la quale la Congregazione resistente, il 5 maggio 1998, respingendo il ricorso gerarchico inter-

* Vedi alla fine della sentenza, nota di J. MIÑAMBRES, *Diritto al sostentamento e diritto all'intimità dei chierici diocesani*.

adversus decretum diei 20 novembris 1996, quo Exc.mus Episcopus N. sacerdoti sustentationem denegaverat, idem decretum confirmavit.

ITER PROCESSUS

1. - Rev.dus X, anno [...] natus, sacerdos ordinatus est anno 1969 pro dioecesi N., cui iam incardinatus erat. Inde ab initio ministerii sacerdotalis attamen in dioecesi difficultates expertus est, adeo ut in primis duobus annis ter hinc inde translatus sit. Dein ab anno 1972 ad annum 1976, Episcoporum N. (scilicet Exc.mi Y eiusque successoris, Exc.mi Z) permissu officium vicarii paroecialis in duabus paroeciis Archidioecesis A exercuit. Anno 1976 officium quoddam obtinuit apud aliquod seminarium in eadem Archidioecesi situm, ubi mansit usque ad annum 1985. Quo tempore perdurante, etiam ministerium sacerdotale exercebat apud aliquam paroeciam in vicino dioecesi B. Reversus anno 1985 ad dioecesim propriam ibi nominatus est parochus, sed anno 1987 officio renuntiavit ob difficultates in paroecia. Dein nominatus est administrator secundae paroeciae in dioecesi N. sed anno 1989 illi officio renuntiavit. Mense februario a. 1989 nominatus est vicarius paroecialis tertiae paroeciae sed vix non statim, idest mense maio, ad par officium in quarta paroecia translatus est. Ob novas difficultates etiam ibi mox exortas, die 24 iulii 1989 Exc.mus Z sacerdotem misit ad aliquod valetudinarium ut peritorum medicorum inspectioni et diagnosi ipse subiceretur.

Confecta peritia, sacerdos rediit ad dioecesim sed recusavit licentiam dare communicandae peritiae cum Exc.mo Episcopo, qui die 29 augusti 1989 statuit se non posse novum munus conferre sacerdoti quousque iste cursum therapiae

posto dal Rev. X contro il decreto del 20 novembre 1996 con cui l'Ecc.mo Vescovo N. aveva negato al sacerdote il sostentamento, confermò il medesimo decreto.

ITER PROCESSUALE

1. Il Rev. X, nato nel [...], è stato ordinato sacerdote nel 1969 per la diocesi N., nella quale era incardinato. Fin dall'inizio del suo ministero sacerdotale ha sperimentato delle difficoltà che hanno comportato che nei primi due anni sia stato trasferito tre volte da un ufficio a un altro. Quindi, dal 1972 al 1976, con permesso dei Vescovi (cioè, l'Ecc.mo Y e il suo successore, Ecc.mo Z), ha esercitato l'ufficio di vicario parrocchiale in due parrocchie dell'Arcidiocesi A. Nel 1976 ottenne un ufficio in un seminario sito nella stessa Arcidiocesi, e vi rimase fino al 1985. Durante questi anni esercitò anche il ministero sacerdotale presso una parrocchia della vicina diocesi B. Tornato alla propria diocesi nel 1985, è stato nominato parroco ma, a causa di difficoltà in parrocchia, nel 1987 rinunciò all'ufficio. Quindi è stato nominato amministratore di una seconda parrocchia nella diocesi N., ma nel 1989 rinunciò all'ufficio. Nel febbraio del 1989 è stato nominato vicario parrocchiale di una terza parrocchia ma non immediatamente, cioè nel mese di maggio, è stato trasferito allo stesso ufficio in una quarta parrocchia. A causa di nuove difficoltà sorte anche lì, il 24 luglio 1989 l'Ecc.mo Z lo inviò in ospedale perché si sottoponesse ad accertamenti medici e si potesse avere una diagnosi.

Fatti gli accertamenti, il sacerdote tornò in diocesi ma si rifiutò di concedere il permesso di comunicare l'esito degli accertamenti al Vescovo, il quale, il 29 agosto 1989, decise di non potere conferire un nuovo incarico al sacerdote

compleret. Interim autem, inscio Exc.mo Episcopo, sacerdos ministerium exercebat apud supradictam paroeciam in dioecesi B. Tandem de hoc certior factus, Exc.mus Praesul N. sacerdotem revocavit in dioecesim. Postea nonnulla conamina facta sunt ad rem pacifice componendam; sacerdos sese examini subiecit periti a semetipso selecti, qui affirmavit se non invenire psychopathologiam in sacerdote. Qui tamen pergebat in recusanda licentia communicandae cum Exc.mo Episcopo peritiae a peritis valetudinarii factae.

Mense novembri a. 1990, Exc.mus Episcopus B admisit Rev.dum X ad ministerium sacerdotale exercendum, cum permissu Exc.mi Episcopi N., in aliqua paroecia suae dioeceseos. Iam mense februario a. 1992, sacerdos, qui tunc opus pastorale explicabat in secunda paroecia B, licentiam petiit ministerium obeundi in dioecesi C, ubi olim seminarii rector tunc Episcopus dioecesanus erat. Sacerdos ibi acceptus est ad experimentum ad triennium. Duos post annos, Exc.mus Ordinarius, translatus ad sedem D, commendavit ut Rev.dus X maneret in dioecesi C. Rev.dus X dein nominatus est parochus vel administrator paroeciae in eadem dioecesi. Iuxta Exc.mum Episcopum N. vel ibi habebantur difficultates et divisiones in paroecia ob modum sese gerendi Rev.di X.

2. - Mense aprili a. 1996 admota est accusatio contra Rev.dum X de crimine adversus iuvenem patrato annis 1980-1982 in aliqua paroecia dioeceseos B. Exc.mus Episcopus N., certiore facto Exc.mo Episcopo C, die 16 aprilis 1996 Rev.do X imposuit s.d. "administrative leave", eum iubens redire ad dioecesim

finché non avesse completato la terapia. Nel frattempo, all'insaputa del Vescovo, il sacerdote esercitava il ministero nella menzionata parrocchia della diocesi B. Appena avuta notizia di questo fatto, l'Ecc.mo Vescovo N. richiamò il sacerdote in diocesi. Dopo alcuni tentativi di comporre la vicenda pacificamente, il sacerdote si fece esaminare da un perito da lui stesso scelto, che concluse di non trovare malattie psichiche nel sacerdote. Egli però insisteva nel rifiuto di dare il permesso di comunicare al Vescovo l'esito dell'esame fatto dai periti dell'ospedale.

Nel mese di novembre del 1990, l'Ecc.mo Vescovo B ammise il Rev. X a esercitare il ministero sacerdotale in una parrocchia della sua diocesi, con permesso dell'Ecc.mo Vescovo N. Nel mese di febbraio del 1992, il sacerdote, che in quel momento esercitava il lavoro pastorale nella seconda parrocchia B, chiese permesso per andare nella diocesi C, dove adesso era Vescovo diocesano colui che era stato rettore del seminario. Il sacerdote è stato accettato nella diocesi C per un triennio *ad experimentum*. Dopo due anni, quando l'Ordinario è stato trasferito alla sede D, consigliò che il Rev. X rimanesse nella diocesi C. Quindi, il Rev. X è stato nominato parroco o amministratore parrocchiale nella stessa diocesi. Secondo l'Ecc.mo Vescovo N, anche lì vi sono state difficoltà e divisioni nella parrocchia causate dal comportamento del Rev. X.

2. Nel mese di aprile del 1996, il Rev. X è stato accusato di un delitto contro un giovane commesso negli anni 1980-1982 in una parrocchia della diocesi B. L'Ecc.mo Vescovo N, dopo aver informato l'Ecc.mo Vescovo C, il 16 aprile 1996 impose al Rev. X la cd. "administrative leave", ordinandogli di tornare in dioe-

intra diem 1 maii 1996, eumque convocans ad Curiam dioecesanam pro eodem die 1 maii.

Die 10 maii 1996 Exc.mus Episcopus B, invocato can. 1722, nonnullas restrictiones imposuit Rev.do X. Die 18 iunii 1996 Rev.dus X convocatus est apud Curiam B in diem 28 iunii 1996 pro investigatione ibi peragenda. Die 24 iunii 1996 Exc.mus Episcopus N. scripsit ad Rev.dum X quod:

- sacerdos manet in statu “administrative leave” et, antequam restitui possent facultates sacerdotales, sacerdotem debere “undergo psychological evaluation” apud aliquod valetudinarium ab Episcopo indicatum;

- Exc.mus Episcopus considerare non potest novum officium vel munus (“assignment”) pro sacerdote sine relatione peritorum;

- interea sacerdos exercere non potest ministerium sacerdotale;

- ipse Episcopus adhuc expectat sacerdotem qui compareat in Curia (nondum iste illuc se contulerat iuxta iussum diei 16 aprilis); si sacerdos venturus non esset coram Exc.mo Episcopo ante finem aestatis, suspensioe inflictus foret a ministerio sacerdotali; si vero sacerdos sistere paruerit coram Exc.mo Episcopo per id ostendere voluerit consentire se examini peritorum subicere.

3. - Habito tandem die 27 octobris 1996 cum Exc.mo Z colloquio (in diem 1 maii 1996 indicto), Rev.dus X litteris diei 9 novembris 1996 promisit se cooperaturum esse in investigatione B, affirmavit se paratum esse accipere officium vel munus ecclesiasticum, et petiit eandem remunerationem, inde a die 1 septembris 1996, quam accipiunt omnes sacerdotes dioecesi incardinati.

Die 20 novembris 1996 respondit Exc.mus Z se non concessurum esse

si entro il 1° maggio 1996 e convocandolo nella curia diocesana nello stesso primo maggio.

Il 10 maggio 1996, invocando il can. 1722, l'Ecc.mo Vescovo B impose alcune restrizioni al Rev. X. Il 18 giugno 1996 il Rev. X è convocato presso la Curia B per il giorno 28 giugno 1996 per le indagini che lì dovevano essere condotte. Il 24 giugno 1996, l'Ecc.mo Vescovo N. scrive al Rev. X per comunicargli che:

- il sacerdote rimane in stato di “administrative leave” e, prima di poter ridargli le facoltà ministeriali, il sacerdote deve “undergo psychological evaluation” presso un ospedale indicato dal Vescovo;

- l'Ecc.mo Vescovo non può assegnare un nuovo ufficio o incarico (“assignment”) al sacerdote senza il parere dei periti;

- nel frattempo, il sacerdote non può esercitare il ministero sacerdotale;

- lo stesso Vescovo spera ancora che il sacerdote si presenti in Curia (il sacerdote non vi si era recato secondo l'ordine del 16 aprile); se il sacerdote non dovesse presentarsi davanti al Ecc.mo Vescovo prima della fine dell'estate gli sarebbe stata inflitta la sospensione dal ministero sacerdotale; se il sacerdote fosse comparso davanti al Ecc.mo Vescovo avrebbe mostrato di acconsentire a sottomettersi all'esame dei periti.

3. Dopo una conversazione con l'Ecc.mo Z avvenuta il 27 ottobre 1996 (convocata per il primo maggio 1996), il Rev. X mediante lettera del 9 novembre 1996 promise di collaborare all'investigazione di B, affermò essere pronto per ricevere un ufficio o incarico ecclesiastico, e chiese il sostentamento che ricevono tutti i sacerdoti incardinati nella diocesi, con decorrenza dal 1 settembre 1996.

Il 20 novembre 1996, l'Ecc.mo Z rispose che non avrebbe dato “financial

“financial support” nisi Rev.dus Vir iussum iam diu datum adimpleturus esset. Insuper communicavit investigationem in dioecesi B nondum completam esse; immo latam esse novam accusationem.

Die 5 decembris 1996 Rev.dus X affirmavit se acceptare restrictiones impositas investigatione perdurante sed petiti revocationem denegationis sustentationis seu “financial support”.

Litteris diei 12 decembris 1996 Exc.mus Z reiecit praefatam instantiam, statuens: “I will not give you financial support until the time that you are willing to go for psychological evaluation at [Institutum E]. If you do decide to go, it would be with the understanding that I will receive a complete report of the results of the evaluation. The psychiatrist of your choosing never really gave me the results of the testing. You have a right to privacy but as long as you will not waive that right so that I might receive a true evaluation, I cannot and will not accept you back for priestly ministry”.

4. - Instantia diei 23 decembris 1996, Rev.dus X recursum interposuit apud Congregationem pro Clericis adversus decisionem diei 20 novembris 1996 die 12 decembris confirmatam.

Congregatio pro Clericis dein opportunas notitias petiit ab Exc.mis Episcopis N., B et C. Acceptis notitiis ab iisdem Exc.mis Episcopis B et N., Congregatio die 19 iulii 1997 excitavit interventum Exc.mi Pro-Nuntii Apostolici in S.F.A.S. ad rem pacifice componendam inter Exc.mum Z et recurrentem, et decisionem Congregationis adversus Episcopum vitandam: “it appears that the priest is not receiving any sustenance from the Diocese. This apparent penalty does not seem to have been imposed

support” fin quando il Rev. non avesse adempiuto il comando ricevuto. Inoltre, comunicò che l’investigazione nella dioecesi B non era ancora terminata, anzi vi era una nuova accusa.

Il 5 dicembre 1996, il Rev. X si disse disponibile ad accettare le limitazioni imposte durante l’investigazione, ma chiese la revoca del diniego del sostentamento o “financial support”.

Con lettera del 12 dicembre 1996, l’Ecc.mo Z rifiutò la suddetta richiesta, stabilendo: “I will not give you financial support until the time that you are willing to go for psychological evaluation at [Institutum E]. If you do decide to go, it would be with the understanding that I will receive a complete report of the results of the evaluation. The psychiatrist of your choosing never really gave me the results of the testing. You have a right to privacy but as long as you will not waive that right so that I might receive a true evaluation, I cannot and will not accept you back for priestly ministry”.

4. Con istanza del 23 dicembre 1996, il Rev. X presentò ricorso alla Congregazione per il Clero contro la decisione del 20 novembre 1996, confermata il 12 dicembre.

La Congregazione per il Clero chiese opportune notizie agli Ecc.mi Vescovi N., B e C. Ricevuti i rapporti degli Ecc.mi Vescovi B e N., il 19 luglio 1997 la Congregazione chiese l’intervento del Ecc.mo Pro-Nunzio Apostolico in USA per comporre pacificamente la vertenza tra l’Ecc.mo Z e il ricorrente in modo da evitare una decisione della Congregazione contraria al Vescovo: “it appears that the priest is not receiving any sustenance from the Diocese. This apparent penalty does not seem to have been im-

by legitimate canonical process, thus, any decision on our part would probably lead to an embarrassment for the Bishop in this instance”.

Habito colloquio inter Exc.mum Z et Exc.mum Pro-Nuntium die 6 augusti 1997, Exc.mus Episcopus litteris diei 18 augusti 1997 rem fusius explicavit, exhibens nonnullis ulterioribus documentis, quae omnia Exc.mus Pro-Nuntius transmisit ad Congregationem die 26 augusti 1997.

Respondit dein Congregatio die 30 octobris 1997:

“There is a matter of some concern in regard to the use of psychological testing as leverage for evaluation of a possible return to priestly ministry. The withdrawal of sustenance may not be justified pending psychological testing. If the Bishop wishes to proceed canonically against the priest, then this should not be dependent upon the largely internal forum of the results of psychological testing, but upon the evidence in the actual ministry of the priest”.

“The practice of the Holy See and of this Congregation is very clearly expressed in the article which we are enclosing as well as in canons 220, 630, § 5 and 642. We would ask your Excellency to please inform Bishop Z about the content of this material”.

“In our opinion mediation has not yet been completed because the Bishop and priest have not come to any agreement. Perhaps Your Excellency could continue to move the mediation forward by meeting with the priest, taking into account all the while that the use of psychological testing as leverage can not serve to keep the priest without sustenance and in an anomalous situation”.

Exc.mus Pro-Nuntius dein litteris 2 decembris 1997 rettulit Exc.mo Z

posed by legitimate canonical process, thus, any decision on our part would probably lead to an embarrassment for the Bishop in this instance”.

Dopo il colloquio tra l'Ecc.mo Z e l'Ecc.mo Pro-Nunzio del giorno 6 agosto 1997, l'Ecc.mo Vescovo, in una lettera del 18 agosto 1997, spiegò diffusamente la vicenda, proponendo alcuni altri documenti; tutto ciò è stato inviato dall'Ecc.mo Pro-Nunzio alla Congregazione il 26 agosto 1997.

La Congregazione rispose in seguito il 30 ottobre 1997:

“There is a matter of some concern in regard to the use of psychological testing as leverage for evaluation of a possible return to priestly ministry. The withdrawal of sustenance may not be justified pending psychological testing. If the Bishop wishes to proceed canonically against the priest, then this should not be dependent upon the largely internal forum of the results of psychological testing, but upon the evidence in the actual ministry of the priest”.

“The practice of the Holy See and of this Congregation is very clearly expressed in the article which we are enclosing as well as in canons 220, 630, § 5 and 642. We would ask your Excellency to please inform Bishop Z about the content of this material”.

“In our opinion mediation has not yet been completed because the Bishop and priest have not come to any agreement. Perhaps Your Excellency could continue to move the mediation forward by meeting with the priest, taking into account all the while that the use of psychological testing as leverage can not serve to keep the priest without sustenance and in an anomalous situation”.

Con una lettera del 2 dicembre 1997, l'Ecc.mo Pro-Nunzio trasmise all'Ecc.

mentem Congregationis. Litteris diei 6 ianuarii 1998, Exc.mus Episcopus respondit, explicans suas praeoccupaciones circa Rev.dum X et necessitatem requirendi examen peritorum ex officio, etiam vi denegationis sustentationis. Exc.mus Pro-Nuntius dein omnia transmisit ad Congregationem pro Clericis, quae votum a consultore postulavit obtinuitque. Dein, colloquio secuto cum Exc.mo Z tempore visitationis ad limina Apostolorum, Congregatio litteris diei 22 aprilis 1998 quaesivit notitiam ab Exc.mo Episcopo circa remunerationem a Rev.do X receptam sive ex parte dioecesis incardinationis sive ex parte aliarum dioecesium in quibus ministerium sacerdotale ille exercuerat.

Petitis notitiis comparatis, Congregatio pro Clericis die 28 maii 1998 tandem recursum reiecit, decernens: "This Congregation hereby *rejects the recourse* of the Rev. X and therefore *upholds* the decree of the Most Reverend Ordinary, Z, Bishop of N."

5. - Rev.dus X, affirmans se decisionem accepisse die 11 iunii 1998, instantia diei 20 iunii 1998 a Congregatione petiit revocationem decreti quippe quia ipse decisionem iniustam aestimaverat. At Congregatio litteris diei 15 iulii 1998 respondit: "Since this Congregation is the dicastery which issued the decree, it does not admit an appeal against its own prior decision. For an appeal against the decree, you must present it to a higher administrative tribunal, in this case the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura".

Attamen, instantia diei 9 iulii 1998 idem Rev.dus X, nulla mentione facta de interposita remonstratione, iam provocaverat ad H.S.T., ob "manifest violation of the law" relate ad cann. 271, §

mo Z il parere della Congregazione. L'Ecc.mo Vescovo rispose con una lettera del 6 gennaio 1998 nella quale spiegava le sue preoccupazioni sul Rev. X e la necessità di ottenere l'esame dei periti *ex officio*, anche in forza della negazione del sostentamento. L'Ecc.mo Pro-Nunzio trasmise poi tutti i documenti alla Congregazione per il Clero, che chiese e ottenne il parere da un consultore. Dopo una conversazione avuta con l'Ecc.mo Z in occasione della sua visita *ad limina Apostolorum*, la Congregazione con lettera del 22 aprile 1998 chiese notizie all'Ecc.mo Vescovo sul sostentamento del Rev. X sia da parte della diocesi di incardinatione, sia da parte delle altre diocesi nelle quali aveva esercitato il ministero sacerdotale.

Ricevute le informazioni richieste, la Congregazione per il Clero respinse tuttavia il ricorso il 28 maggio 1998, stabilendo: "This Congregation hereby *rejects the recourse* of the Rev. X and therefore *upholds* the decree of the Most Reverend Ordinary, Z, Bishop of N."

5. Il Rev. X, affermando che aveva ricevuto la decisione l'11 giugno 1998, con istanza del 20 giugno 1998 chiese alla Congregazione la revoca del decreto giacché riteneva che la decisione fosse ingiusta. Ma la Congregazione, con lettera del 15 luglio 1998, rispose: "Since this Congregation is the dicastery which issued the decree, it does not admit an appeal against its own prior decision. For an appeal against the decree, you must present it to a higher administrative tribunal, in this case the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura". Tuttavia, lo stesso Rev. X aveva già chiesto l'intervento di questo Supremo Tribunale con una istanza interposta il 9 luglio 1998 senza fare menzione della interposta *remonstratio*, a causa della

2, 281, 384 et 220, petens insuper refec-tionem damnorum: “I also appeal for damages which I have sustained since 1 September 1996 due to the unlawful and unjust decrees of the Bishop of N.”.

Rite peracta discussione inter Cl.mos partium Patronos et Rev.mum Promotorem Iustitiae deputatum, in Congressu H.S.T. diei 11 martii 1999 decretum est: “recursum admittendum esse ad disceptationem coram Em.mis et Exc.mis Iudicibus”. In sessione die 10 maii 1999 habita, dubia solvenda ita statuta fuere:

(1) “An constet de violatione legis in decernendo, scilicet cann. 271, § 2 et 281, §§ 1-2 una cum can. 384, necnon can. 220, relate ad decisionem Congregationis pro Clericis diei 28 maii 1998, prot. n. 98001125, confirmandem decisionem Exc.mi Episcopi N. diei 20 novembris 1996”;

(2) “An constet de violatione legis in procedendo, scilicet art. 119, § 1 “Regolamento generale della Curia Romana”, relate ad decisionem Congregationis pro Clericis diei 15 iulii 1998, prot. n. 98001178, reicientem instantiam Rev.di X diei 20 iunii 1998 pro revocatione decisionis diei 28 maii 1998, prot. n. 98001125”;

(3) “Quatenus affirmative ad primum vel secundum, an concedenda sit aequa reparatio damnorum”.

Rite confecto summario, Cl.mi Patroni exhibuerunt sua quisque memorialia et Rev.mus Promotor Iustitiae votum pro rei veritate prompsit, ad quod uterque Cl.mus Patronus respondit. Exhibito nunc voto novissimo pro rei veritate, a Nobis infrascriptis Iudicibus huius Supremi Tribunalis respondendum est superius relatis dubiis.

“manifest violation of the law” relativa ai can. 271, § 2, 281, 384 e 220, chiedendo inoltre la riparazione dei danni: “I also appeal for damages which I have sustained since 1 September 1996 due to the unlawful and unjust decrees of the Bishop of N.”.

Avuta l’opportuna discussione tra i Chiar.mi Patroni delle parti e il Rev.mo Promotore di Giustizia deputato, questo Supremo Tribunale, nel Congresso dell’11 marzo 1999, decretò: “che il ricorso deve essere ammesso a discussione innanzi agli Em.mi ed Ecc.mi Giudici”. Nella sessione avuta il 10 maggio 1999 furono stabiliti i seguenti dubia:

(1) “Se consta la violazione della legge nella decisione, cioè dei cann. 271, § 2 e 281, §§ 1-2 insieme con il can. 384, e il can. 220, relativamente alla decisione della Congregazione per il Clero del 28 maggio 1998, prot. n. 98001125, che confermava la decisione dell’Ecc.mo Vescovo N. del 20 novembre 1996”;

(2) “Se consta la violazione della legge nella procedura, cioè dell’art. 119 §1 del “Regolamento generale della Curia Romana”, relativamente alla decisione della Congregazione per il Clero del 15 luglio 1998, prot. n. 98001178, che rifiutava la richiesta del Rev. X del 20 giugno 1998 di revoca della decisione del 28 maggio 1998, prot. n. 98001125”;

(3) “In caso di risposta affermativa al primo o al secondo dubium, se si debba concedere un’equa riparazione dei danni”.

Compilato il sommario, i Chiar.mi Patroni presentarono i rispettivi memoriali e il Rev.mo Promotore di Giustizia emise il votum pro rei veritate, al quale rispose ciascuno dei Chiar.mi Patroni. Presentato un nuovo votum pro rei veritate, Noi, Giudici sottoscritti di questo Supremo Tribunale, dobbiamo rispondere ai dubia fissati.

IN IURE

6. - Iuxta concordationis dubiorum formulam propositam coram huius Supremi Tribunalis Exc.mo Secretario atque rite subscriptam a Iustitiae Promotore necnon a Partium Patronis die 10 maii 1999, agendum Nobis hodie est de recursu interposito a Rev.do X, sacerdote incardinato dioecesi N., adversus decretum Congregationis pro Clericis diei 28 maii 1998, quod reiecit recursum ipsius sacerdotis ad Dicasterium illud interiectum contra decretum Ordinarii dioeceseos N. diei 20 novembris 1996, dein confirmatum die 12 subsequentis decembris anni 1996.

Quapropter videndum est imprimis quid per istud novissimum decretum statutum fuerit, adeo ut dein et decisio Congregationis pro Clericis recte intelligi valeat.

Equidem Exc.mus D.nus Z, Episcopus N., epistulari forma sub die 20 novembris 1996 instantiae sacerdotis Rev.di X respondit circa “desire to receive financial support”, statuens: “I will only give you financial support on the condition that you are willing to go to [Institutum E] to undertake intense psychological evaluation”. Cum vero sacerdos idem scripto revocationem decisionis Episcopi invocasset, subsequenti epistula diei 12 decembris 1996 Exc.mus D.nus Z “once again” suam pandit voluntatem denegandi “financial support” usque dum Rev.dus X “are willing to go for psychological evaluation at [Institutum E]”.

7. - Petitionis obiecto reiectae ab Ordinario N. ita definito, statim videndum est quibusnam rationibus Congregatio pro Clericis recursum reppulerit atque decretum Episcopi confirmaverit.

Quaestionis atque litis caput illud sane quidem est, utrum clerico, dioecesi

IN IURE

6. Secondo la formula proposta nella concordanza dei *dubia* presso l'Ecc.mo Segretario di questo Supremo Tribunale e firmata dal Promotore di Giustizia e dai Patroni delle Parti il 10 maggio 1999, Noi dobbiamo oggi trattare sul ricorso presentato dal Rev. X, sacerdote incardinato nella diocesi N., contro il decreto della Congregazione per il Clero del 28 maggio 1998, che respinse il ricorso presentato dal medesimo sacerdote presso codesto Dicastero contro il decreto dell'Ordinario diocesano N. del 20 novembre 1996, confermato il successivo 12 dicembre 1996.

Occorre esaminare in primo luogo il contenuto di quest'ultimo decreto per poter comprendere la decisione della Congregazione per il Clero.

Certamente, l'Ecc.mo Z, Vescovo di N., rispose per lettera del 20 novembre 1996 alla richiesta del sacerdote sul “desire to receive financial support”, in questi termini: “I will only give you financial support on the condition that you are willing to go to [Institutum E] to undertake intense psychological evaluation”. Siccome il sacerdote aveva chiesto per scritto la revoca della decisione del Vescovo, l'Ecc.mo Z, in una lettera del 12 dicembre 1996 aveva manifestato “once again” la sua volontà di denegare il “financial support” fintanto che il Rev. X “are willing to go for psychological evaluation at [Institutum E]”.

7. Così definito l'oggetto della richiesta rifiutata dall'Ordinario di N., occorre esaminare per quali ragioni la Congregazione per il Clero abbia respinto il ricorso e confermato il decreto del Vescovo.

La questione e l'oggetto della lite è se un chierico, incardinato in una dio-

alicui adscripto per incardinationem, atque ministerio ecclesiastico illic exercendo sese haud subtrahenti aut saltem non declinanti, remuneratio vel sustentatio congrua debeatur annon (can. 281). Quapropter Congregatio eiusmodi quaestioni respondere adstringebatur, motivis quidem adductis ad rem atque ad casus speciem spectantibus.

In concreto igitur quaestionem perpendamus oportet.

Legimus in Dicasterii Romani decreto:

“Given that the recurrent has worked outside his own proper Diocese for most of his priestly ministry, sometimes with the permission of his Ordinary and once without, always being remunerated by the Diocese or Institute for which he laboured, but thereby interrupting his connection and relationship to the Diocese”.

Quae circumstantia utique veritati respondet, nempe recurrentem pluries apud alias dioeceses suam impendisse operam pastoralem atque didacticam, generatim ex consensu sui Ordinarii, fere numquam tamen, saltem quantum constat ex actis oblati, contra voluntatem Episcopi N.

Canon 271, secutus praecepta Decretorum *Christus Dominus* (num. 6) et *Presbyterorum Ordinis* (num. 10), quendam ut ita dicamus mobilitatem presbyterorum commendat, quidem pro sollicitudine omnium Ecclesiarum, ne pastoralis opera atque sacerdotale ministerium desint in regionibus gravi cleri inopia laborantibus, idque sane sub ductu atque auctoritate Episcopi dioecesanii.

Statuit autem insuper cit. can. 271, § 2: “Episcopus dioecesanus licentiam ad aliam Ecclesiam particularem transmigrandi concedere potest suis clericis ad tempus praefinitum, etiam pluries renovandum, ita tamen ut iidem clerici

cesi, che non si sottrae all’esercizio del ministero in essa, o almeno non lo rifiuta, abbia o meno diritto a un congruo sostentamento (can. 281). Per tanto, la Congregazione avrebbe dovuto rispondere alla questione adducendo i motivi attinenti al caso in esame.

Occorre, quindi, esaminare la questione in concreto.

Si legge nel decreto del Dicastero Romano:

“Given that the recurrent has worked outside his own proper Diocese for most of his priestly ministry, sometimes with the permission of his Ordinary and once without, always being remunerated by the Diocese or Institute for which he laboured, but thereby interrupting his connection and relationship to the Diocese”.

Questa circostanza risponde a verità, nel senso che il ricorrente molte volte ha esercitato ministeri pastorali ed educativi presso altre diocesi, in genere con il consenso del suo Ordinario e quasi mai, almeno a quanto risulta dagli atti, contro la volontà del Vescovo di N.

Il can. 271, seguendo quanto previsto dai Decreti *Christus Dominus* (n. 6) e *Presbyterorum Ordinis* (n. 10), raccomanda una qualche mobilità dei presbiteri, certamente per la sollecitudine per tutte le Chiese, affinché non manchino il lavoro pastorale e il ministero sacerdotale nei luoghi che soffrono scarsità di chierici, e ciò sotto l’autorità e la direzione del Vescovo diocesano.

Inoltre, il citato can. 271, §2 prescrive: “Il Vescovo diocesano può concedere ai suoi chierici la licenza di trasferirsi in un’altra Chiesa particolare per un tempo determinato, rinnovabile anche più volte, in modo però che i chierici riman-

propriae Ecclesiae particulari incardinati maneat, atque in eandem redeuntibus omnibus gaudeant iuribus, quae haberent si in ea sacro ministerio addicti fuissent”.

Quid igitur ad rem affert factum receptae legitimae remunerationis ex parte Rev. di X, de sua impensa opera, a Curia pro quibus ipse adlaboravit? Uti plenissime constat, res in praesentiarum alia omnino est, utrum nempe annon, *statu quo nunc* – tempore nempe inceptae litis huius – invenitur recurrens, ius ipse habeat ad obtinendum “financial support” a diocesi N.

8. - Pergit insuper decretum impugnatum:

“Given that the recurrent, having been accused of sexual misconduct in another jurisdiction, has returned to his Diocese at the mandate of his Ordinary”.

Quod recurrens reversus sit in suam ipsius diocesim, ex iussu sui Ordinarii, manifesto comprobatur sacerdotis obedientiam erga proprium Episcopum: nihil igitur hac sub ratione improbandum contra Rev. dum X esse videtur.

Denuntiatio seu assertio delicti, praeterea, nullimode par est ad clericum sustentatione necessaria privandum, uti, a fortiori, apparet ex can. 1350, § 1.

9. - Argumentatur adhuc decisio Congregationis pro Clericis:

“Given that the Ordinary, in order to ascertain the recurrent’s present suitability for assignment requested that the recurrent undergo evaluation by Diocesan selected experts;

“Given that the recurrent refused to cooperate with the Bishop and with the aforementioned evaluation and therefore was provided no office in the Diocese”.

Implicatio hec fit cribratio decreti. Sed eadem quaestiones praepriis intra factum definitum erunt ponendae.

gano incardinati nella propria Chiesa particolare e, se vi ritornano, godano di tutti i diritti che avrebbero se avessero esercitato in essa il ministero sacro”.

Cosa aggiunge, quindi, alla questione il fatto che il Rev. X abbia ricevuto la remunerazione legittima per il suo servizio dalle Curie per le quali ha lavorato? Evidentemente, la questione in esame e tutt’altra, vale a dire, se *statu quo nunc* – al tempo dell’inizio di questa lite – il ricorrente ha diritto a ottenere “financial support” dalla diocesi N., o meno.

8. Il decreto impugnato prosegue:

“Given that the recurrent, having been accused of sexual misconduct in another jurisdiction, has returned to his Diocese at the mandate of his Ordinary”.

Il fatto che il ricorrente sia tornato nella sua diocesi per mandato del suo Ordinario, dimostra l’obbedienza del sacerdote verso il proprio Vescovo: quindi, nulla viene provato contro il Rev. X da questo punto di vista.

Inoltre, la denuncia o l’asserzione di un delitto, in nessun modo equivale alla privazione del necessario sostentamento al chierico, come confermato dal can. 1350, § 1.

9. La decisione della Congregazione per il Clero argomenta:

“Given that the Ordinary, in order to ascertain the recurrent’s present suitability for assignment requested that the recurrent undergo evaluation by Diocesan selected experts;

“Given that the recurrent refused to cooperate with the Bishop and with the aforementioned evaluation and therefore was provided no office in the Diocese”.

Con questo ragionamento diventa più complicata la valutazione del decreto. Ma le stesse domande precedenti

Reversus est nempe Rev.dus X ad suam dioecesim incardinationis: sed attentis adiunctis atque sacerdotali curriculum perpenso eiusdem, merito Episcopus N. sibimet dubium proponit an et quodnam ecclesiasticum seu pastorale officium adhuc concedi possit, utiliter quidem atque opportune, sacerdoti in sua dioecesi incardinato (cann. 149, § 1, una cum 764; 974, § 1; 1044, § 2, n. 2).

Dubium legitime ponitur, sed non tollit vinculum sacerdotis cum sua dioecesi, atque ideo ius ad subsidia materialia, praeterquam spiritualia recipienda. Interim utique Episcopus anceps fuit, sed ex parte sacerdotis nullum officium reiectum fuit propterea quia id ipsi collatum aut propositum non est. Legimus enim in decreto sub iudice: “*was provided no office in the Diocese*”: aperte igitur asseritur provisionem seu collationem officii datam non esse *ex parte Curiae*, ideoque sacerdos reicere non potuit.

Res igitur redit ad can. 281 recte intelligendum atque casui applicandum (cf. cann. 281, § 2; 538, § 3; 1746; 1350, § 1; 274, § 2).

10. - Lex ecclesiastica autem, uti ceterum quaelibet alia quae sit rationabilis atque humanae dignitati congruens, aptari atque applicari debet casui singulari atque concreto, quin immo iugiter canonica aequitate servata.

Facta igitur eiusmodi cum fuerint atque sint, inquirenda nobis occurrit gravissima quaestio – eaque iuris – de obligatione nempe recurrentis sese subicendi cuidam “*evaluation by Diocesan selected experts*”. Quod necessario connectitur cum quinta ratione adducta in decreto Congregationis, nempe:

“*Given that a cleric must be dedicated to the ecclesiastical ministry (c. 281) and that*

devono avere risposte nel contesto del fatto specifico.

Certamente, il Rev. X è tornato alla sua diocesi di incardinazione: ma in considerazione delle circostanze e dello stesso *curriculum* del sacerdote, il Vescovo di N. si chiede se e fino a che punto si possa ancora, utilmente e opportunamente affidare qualche ufficio ecclesiastico o pastorale al sacerdote incardinato nella sua diocesi (cann. 149, § 1, in collegamento con i can. 764; 974, § 1; 1044, § 2, n. 2).

Il dubbio è legittimo, ma non toglie il vincolo del sacerdote con la sua diocesi, né, pertanto, il diritto a ricevere i sussidi materiali e spirituali. Mentre il Vescovo è stato incerto, da parte del sacerdote nessun ufficio è stato rifiutato, perché nessuno gli è stato offerto o affidato. Il decreto in esame ricorda che “*was provided no office in the Diocese*”: asserisce quindi chiaramente che non gli è stato dato o conferito alcun ufficio *ex parte Curiae*, e perciò il sacerdote non ha potuto rifiutarlo.

La questione quindi torna alla corretta interpretazione del can. 281 e alla sua applicazione al caso (cf. can. 281, § 2; 538, § 3; 1746; 1350, § 1; 274, § 2).

10. La legge ecclesiastica deve essere applicata alla fattispecie singola e concreta, come del resto qualsiasi altra legge ragionevole e rispettosa della dignità umana, anzi osservando accuratamente l'equità canonica.

Visti i fatti da analizzare, ci si pone l'importantissima questione – questione di diritto – sull'obbligo del ricorrente di sottoporsi alla “*evaluation by Diocesan selected experts*”. Il che ha un collegamento necessario con la quinta ragione addotta nel decreto della Congregazione, vale a dire:

“*Given that a cleric must be dedicated to the ecclesiastical ministry (c. 281) and that*

the right to reimbursement is not an absolute one and that there is a concomitant responsibility of obedience to one's Ordinary (c. 273)".

Ad quod intelligendum atque recte perpendendum, prae oculis habeamus oportet quonam modo, pressius quam sub condicione Episcopus statuerit "financial support" recurrenti denegare. Prouti etenim superius rettulimus, Exc. mus Ordinarius id egit seu decrevit "on the condition" ostendendae ex parte sacerdotis voluntatis sese subiciendi "intense psychological evaluation", immo "until the time that you – qui est ipse recurrens – are willing to go for psychological evaluation".

Nedum igitur quaestio excitatur – ex verbis adhibitis in impugnato decreto – de iure Episcopi exigendi subiectionem examini illi, consequenter de officio sacerdotis ipsimet sese subiciendi, sed et de legitimitate nectendi seu subponendi provisionem ex se iure requisitam cum eiusmodi condicione.

11. - Principia quaedam heic praemitenda sunt, quidem iure canonico definite statuta, atque imprimis circa significationem atque vim "incardinationis" (cann. 1025, 1029, 1052). Quod institutum iuridicum sane non in privatae personae utilitatem, sed propriissime "ad Ecclesiae servitium" ordinandum presbyterum vel diaconum utilem haberi iudicio legitimi Superioris necesse est (can. 1025, § 2). Incardinatio etenim, praeter finalitatem disciplinarem, idest subordinationem Episcopo dioecesano, si agitur de aliqua particulari Ecclesia (can. 265), suam primariam significationem atque substantiam habet in relatione servitii inter clericum et structuram hierarchicam Ecclesiae, idest incorporationem particulari Ecclesiae aut alii structurae

the right to reimbursement is not an absolute one and that there is a concomitant responsibility of obedience to one's Ordinary (c. 273)".

Per ben capire quest'obbligo occorre prendere in considerazione a quale modo, o meglio a quale condicione, il Vescovo abbia stabilito il diniego del "financial support" al ricorrente. Come abbiamo visto sopra, l'Ecc.mo Ordinario lo ha fatto "on the condition" che il sacerdote mostrasse la volontà di sottomettersi ad una "intense psychological evaluation", anzi, "until the time that you – il ricorrente – are willing to go for psychological evaluation".

Pertanto non solo si pone la questione – dalle stesse parole adoperate nel decreto impugnato – sul diritto del Vescovo di esigere quell'esame, e conseguentemente sull'obbligo del sacerdote di sottoporvisi, ma anche sulla legittimità di collegare o di sottoporre la provvista richiesta dal diritto a una tale condicione.

11. Si devono premettere alcuni principi chiaramente stabiliti nel diritto canonico, soprattutto sul significato e sulla forza dell'"incardinatione" (cann. 1025, 1029, 1052). Questo istituto giuridico non esiste per l'utilità della persona privata, ma propriamente per ordinare secondo il giudizio del Superiore il "servizio alla Chiesa" dei presbiteri e dei diaconi (can. 1025, § 2). Pertanto, l'incardinatione, oltre alla finalità disciplinare, e cioè la subordinazione al Vescovo dioecesano se si tratta di una Chiesa particolare (can. 265), esprime la propria sostanza e il suo significato primario nella relazione di servizio tra il chierico e la struttura gerarchica della Chiesa, vale a dire l'incorporazione a una Chiesa particolare o a un'altra struttura gerarchica

hierarchicae pastorali ad illi serviendum directe atque ideo per eandem in servitium universalis Ecclesiae.

Concilio Vaticani II doctrinam in Decretis *Christus Dominus* et *Presbyterorum Ordinis* contentam si sequamur, liquido comperiemus ibidem notionem novam incardinationis instituti inveniri, idest totalis disponibilitatis, adeo ut sacerdotes dioecesani habeantur atque sint ordinis episcopalis cooperatores, attento quod Ecclesiae particulari incardinati omnino se dedicent illius servitio “ad unam dominici gregis portionem pascentam” (Decr. *Christus Dominus* n. 28).

Incardinatio igitur cuiuslibet clerici iudicium praerequirit utilitatis in Ecclesiam, et hinc inde clericus, semel ordinatus, idoneus praesumitur ad officium vel munus ecclesiasticum accipiendum. Eiusmodi autem praesumptio cedit veritati.

12. - Prae oculis atque mente igitur habeamus clericum quendam, qui sacerdos recurrens in casu est, alicui dioecesi incardinatum, ideoque in utilitatem illius Ecclesiae particularis, plures per annos in eadem ministerio atque officio ecclesiastico functum, interim alibi plerumque ex legitima licentia adhuc pastorale munus qui obtinuerat atque exercuerat, demum ad suum presbyterium revocatum atque reversum, qui ministerium ecclesiasticum in sua dioecesi exercendum hucusque haud repulerit.

Exstante autem dubio de Rev. di X habilitate, esto psychica seu affectiva, obtinendi officium seu munus ecclesiasticum in sua dioecesi incardinationis, haud valuit dioecesanus Episcopus illi denegare auxilium vel materiale seu

pastorale per servirla direttamente e per servire in essa la Chiesa universale.

Se seguiamo la dottrina del Concilio Vaticano II contenuta nei decreti *Christus Dominus* e *Presbyterorum Ordinis*, comprendiamo chiaramente che in essa vi è una nuova nozione dell’istituto dell’incardiazione che comporta una totale disponibilità, in modo che i sacerdoti dioecesani siano collaboratori dell’ordine episcopale, e in quanto incardinati nella Chiesa particolare si dedichino totalmente al suo servizio “per la cura pastorale dell’unica porzione del gregge del Signore” (Decr. *Christus Dominus* n. 28).

Dunque, l’incardiazione di qualunque chierico richiede un giudizio previo sulla sua utilità per la Chiesa e quindi si presume che il chierico, una volta ordinato, è idoneo per assumere un ufficio od un incarico ecclesiastico. Comunque, questa presunzione cade se si dimostra diversamente.

12. Teniamo presente che un chierico, in questo caso il sacerdote ricorrente, incardinato in una diocesi, che esercita il suo ministero e ricopre l’ufficio ecclesiastico per l’utilità di quella Chiesa particolare durante molti anni, anche se talvolta abbia ottenuto ed esercitato un incarico pastorale altrove con legittima licenza, nuovamente richiamato e ritornato al suo presbiterio, non ha rifiutato fin qui di esercitare il ministero ecclesiastico nella sua diocesi.

Se vi è un dubbio sulla capacità psichica o affettiva del Rev. X per ottenere un ufficio o un incarico ecclesiastico nella sua diocesi di incardiazione, il Vescovo diocesano non può negargli l’aiuto materiale o economico necessario (can.

oeconomicum iuxta ipsius necessitatem (can. 384), sed ante omnia dubium solvendum erat. At Legislator haud omisit providere casu quo clericus infirmitate, invaliditate vel senectute laboret (§ 2 cit. can. 281), ne ipsi desit aequa seu necessaria pecunia.

Quod si clericus ob rationes psychicas haud idoneus ad officium seu munus ecclesiasticum inveniatur, ipse iis assimilandus est de quibus in can. 281, § 2, cum iure scilicet ad sustentationem ibi statuto.

Eiusmodi ius positiva lege canonica firmatum non potest condizioni ulli subponi nisi existentiae legitimi status clericalis necnon voluntati clerici ex oboedientia obeundi legitimam missionem canonicam.

13. - Subintelligit autem decretum Congregationis pro Clericis in casu adfuisse inoboedientiae actum ex parte sacerdotis coram sui Ordinarii voluntate. Quapropter videndum est, imprimis, quid, idest quonam ambitu, oboedientia clerici erga suum Episcopum importet, atque dein utrum necne obiectum iussum Episcopi, in casu, legitimum fuerit necne, idest omnino a clerico exigendum.

Iamvero nemo in fitias ibit obiectum oboedientiae clerici suo Episcopo in actu ordinationis promissae et lege positiva canonica praeceptae coarctari debere intra ambitum vitae ducendae sacerdotali dignitati congruentis necnon ministerii iuxta normas legitimas ecclesiasticas acceptandi atque exercendi.

Sane utique iure atque officio obstringitur dioecesanus Episcopus inquirendi super habilitate suorum sacerdotum ad munera ecclesiastica obeunda atque exercenda: omnino tamen de-

384), ma piuttosto prima doveva risolvere il dubbio. Il Legislatore non ha ommesso di provvedere per i casi di infermità, di invalidità o di vecchiaia del chierico (§ 2 cit. can. 281), affinché non gli venga a mancare il denaro necessario.

Se si dovesse concludere che il chierico non era idoneo per l'ufficio o l'incarico ecclesiastico per cause psichiche, egli sarebbe assimilabile a coloro di cui parla il can. 281, § 2, con il diritto al sostentamento da esso stabilito.

Tale diritto confermato dalla legge canonica positiva non può essere sottoposto ad alcuna condizione, se si dà l'appartenenza legittima allo stato clericale e la volontà del chierico di assumere per obbedienza la legittima missione canonica.

13. Il decreto della Congregazione per il Clero sottintende che, nel caso, vi fosse un atto di disobbedienza da parte del sacerdote alla volontà del suo Ordinario. Per questo motivo occorre accertare, per primo, quale sia l'oggetto e l'ambito dell'obbedienza del chierico al suo Vescovo, e poi, se l'oggetto del comando del Vescovo nel caso sia stato legittimo o meno, e quindi perfettamente esigibile dal chierico.

Certamente nessuno negherà che l'oggetto dell'obbedienza del chierico al suo Vescovo promessa nell'atto dell'ordinazione e sancita dalla legge positiva canonica si deve circoscrivere all'obbligo di condurre una vita congruente con la dignità sacerdotale e all'accettazione ed esercizio del ministero secondo le legittime norme ecclesiastiche.

È vero che il Vescovo ha il diritto e il dovere di indagare sulla capacità dei suoi sacerdoti per ottenere ed esercitare incarichi ecclesiastici; tuttavia, deve escludersi che questo fine legittimo pos-

negandum est eiusmodi legitimum finem consequendum esse mediis quae violant “ius cuiusque personae ad propriam intimitatem tuendam” (can. 220). Quin insuper haud desunt et alia legitima et congruentia media quibus usus Episcopus, vel adhibita prudentia atque consilio proborum et vitae experientia praedictorum potissimum ex viris ecclesiasticis – non escluso, si casus ferat, voto periti super actis –, certum iudicium adipisci valet de subiecti particularis habilitate ad exercendum ministerium seu officium ecclesiasticum.

14. - Ex hucusque igitur expositis rationibus, quod attinet primum concordatum dubium, videtur satis superque constare de illegitimitate in decernendo ex parte Congregationis pro Clericis, in casu, intra ambitum de quo in memoriali Rev.mi Promotoris Iustitiae diei 27 martii 2000, ubi legitur: “Quoad cann. 220 et 281, § 2 simul consideratos, seu quoad relationem, in casu, inter ius ad intimitatem vitae tuendam et ius ad necessariam sustentationem: habetur reciproca violatio legum. Una ex parte, praeceptum intimitatis vitae revelandae sacerdoti impositum cum minis denegati iuris ad necessariam sustentationem conatus illegitimus est obtinendi «il libero consenso dell’interessato, che non può essere estorto in alcun modo». Alia ex parte denegatio iuris ad ea quae necessaria sunt pro honesta sustentatione ob non concessum consensum illegitima est quia motivum denegationis est legitimum exercitium iuris sacerdotis ad intimitatem vitae tuendam. Sacerdos iura habet tam ad necessariam sustentationem quam ad intimitatem vitae tuendam et non proponuntur motiva cogentia pro utroque iure ei legitime denegando in circumstantiis concretis”.

sa essere raggiunto adoperando mezzi che violino “il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità” (can. 220). Non mancano certamente al Vescovo altri mezzi legittimi ed adeguati, oppure la possibilità di adoperare la prudenza e il consiglio di persone ecclesiastiche dotate di onestà e di esperienza (non escluso, se fosse necessario, un parere di un perito sugli atti), per ottenere un giudizio certo sulla capacità di un soggetto particolare per esercitare un ministero od un ufficio ecclesiastico.

14. Dalle ragioni fin qui esposte, per quanto riguarda il primo dubbio concordato, appare abbastanza chiara l’illegittimità nella decisione della Congregazione per il Clero in questo caso, nell’ambito di quanto contenuto nella memoria del Rev.mo Promotore di Giustizia del 27 marzo 2000, dove si legge: “Per quanto riguarda il combinato disposto dei cann. 220 e 281, § 2, cioè sul rapporto tra il diritto all’intimità e il diritto al sostentamento, vi è una reciproca violazione di legge. Da una parte, il precetto imposto al sacerdote di rivelare la propria intimità con la minaccia di negargli il diritto al necessario sostentamento è un tentativo illegittimo di ottenere «il libero consenso dell’interessato, che non può essere estorto in alcun modo». Dall’altra parte, il diniego del diritto a quanto necessario per un onesto sostentamento, causato dalla non concessione del consenso, è illegittimo perché motivato dal diniego al sacerdote del legittimo esercizio del diritto a difendere l’intimità della vita. Il sacerdote ha diritto al necessario sostentamento e a difendere l’intimità della vita, e non sono stati proposti motivi cogenti per negargli nessuno di entrambi diritti nelle concrete circostanze”.

15. - Quod vero attinet ad secundum propositum dubium, nempe de violatione legis *in procedendo*, nihil esse addendum Patres aestimant argumentationi Iustitiae Promotoris: "Cum Rev. dus Recurrens, accepta decisione Congregationis diei 15 iulii 1998, nec ullum recursum adversus eam intra terminum statutum coram H.S.T. interposuerit, nec intra eundem terminum exemplar decisionis vel saltem ad rem notitias Cl. mae eius Patronae miserit ut ipsa recursum coram H.S.T. interponeret, infrascriptus, quoad secundum dubium, respondendum censet: *Considerari non potest*".

16. - Tertio sane loco, resolutis duobus prioribus dubiis atque ideo recognita illegittimitate actus administrativi impugnati, infrascriptis superest enodandum tertium dubium, quod quidem attinet ad damnorum reparationem actu illegitimo illatorum. Neque infitias ibit hoc Supremum Tribunal eiusmodi potestate donari, praecipiente art. 123, § 2 Const. Apost. *Pastor bonus*: "praeter iudicium de illegittimitate, (Signatura Apostolica) cognoscere etiam potest, si recurrens id postulet, de reparatione damnorum actu illegitimo illatorum". Quod ceterum plene congruit cum lege Ecclesiae universali, ad rem explicitis canonibus exstantibus (cfr. can. 128 CIC et can. 935 CCEO). Refectio damnorum in re non subicitur probato dolo aut culpa, sed necessarium consecrarium est unius declaratae illegittimitatis actus impugnati.

Sane quidem gravissimi momenti in re exstat certae legis interpretatio, apud iuris canonici Magistros opiniones haud univocae prolatae cum fuerint. Ita, aliquando assertum est difficillime in foro ecclesiastico poni posse quaestiones de

15. Per quanto riguarda il secondo dubbio proposto, cioè sulla violazione della legge *in procedendo*, i Giudici non ritengono di dover aggiungere nulla al ragionamento del Promotore di Giustizia: "Dato che il Rev. Ricorrente, una volta ricevuta la decisione della Congregazione del 15 luglio 1998, non ha presentato ricorso contro di essa entro i termini stabiliti presso questo Supremo Tribunale, né la sua Chiar.ma Avvocato ha presentato copia della decisione o almeno notizia di voler ricorrere presso questo Supremo Tribunale entro lo stesso termine, il sottoscritto ritiene che al secondo dubbio si debba rispondere: *Non può essere preso in considerazione*".

16. In terzo luogo, risolti i due primi dubbi e riconosciuta l'illegittimità dell'atto amministrativo impugnato, rimane ai Giudici di sciogliere il terzo dubbio che riguarda la riparazione dei danni causati con l'atto illegittimo. Non si può negare la potestà di questo Supremo Tribunale, giacché l'art. 123, § 2 Cost. Ap. *Pastor bonus* prescrive: "oltre al giudizio di illegittimità, (la Segnatura Apostolica) può anche giudicare, qualora il ricorrente lo chieda, circa la riparazione dei danni recati con l'atto illegittimo". Il che si accorda perfettamente con la legge universale della Chiesa che contiene canoni espliciti in argomento (cfr. can. 128 CIC e can. 935 CCEO). La riparazione dei danni in materia non richiede che si provi dolo o colpa, ma è conseguenza necessaria della dichiarata illegittimità dell'atto impugnato.

Certamente è di grande importanza in questa materia una qualche interpretazione della legge, viste le opinioni non univoche dei Maestri in diritto canonico. Così, qualche volta si asserisce che difficilmente si possono porre in foro

damnis quae non sint naturae moralis aut spiritualis: quod tamen nescitur quibusnam argumentis aut principiis suffragetur. Reapse, in subiecto casu, occurrit definita quaestio, atque formalis petitio ex parte Recurrentis de reparandis damnis ordinis oeconomici, propterea quia controversia Nobis definitive delata spectat principaliter ni unice damnum pecuniarium illatum eidem per decretum Episcopi, dein confirmatum a Romano Dicasterio.

Attamen, ne heic ponatur atque disceptetur quaestio mere doctrinalis et abstracta, dicendum est verba legis coarctari non posse veluti "a priori", sed relinquenda esse legitimo Interpreti si et quatenus in medium afferantur eorundem significatio atque amplitudo.

Neque difficultatem facit, in casu, quaestio a Canonistis contradictorio modo enodata, utrum scilicet petitio refectionis damnorum proferri debeat una cum recursu an vero etiam postea, dummodo tamen reapse petatur ab interesse habente. In praesentiarum etenim dubium in re positum respondet formali petitioni a Recurrente una simul cum recursu libello porrectae huic Tribunali.

17. - At praeterire non possumus determinationem subiecti cui onus incumbit reficiendi damna, nempe, in concreto, Episcopo auctori decreti primarii an potius Dicasterio Curiae Romanae quod illum actum probavit.

Iamvero si ad legis textum animus vertatur, recursus patens ad hoc Tribunal admittitur adversus actus administrativos singulares, qui a Dicasteriis Curiae Romanae profluunt, sive ab iisdem latos sive probatos, indirecte autem tantummodo ad originarium ac-

ecclesiastico questioni sui danni che non siano di natura morale o spirituale: ma non si sa su quali argomenti o principi si appoggi una tale opinione. In effetti, nel caso in esame, vi è una questione definita e una richiesta formale del Ricorrente di riparare i danni di natura economica, e perciò la controversia assegnata in maniera definitiva a Noi riguarda principalmente se non unicamente il danno pecuniario causato dal decreto del Vescovo, poi confermato dal Dicastero Romano.

Tuttavia, affinché non si ponga qui e si discuta una questione meramente dottrinale e astratta, occorre dire che le parole della legge non possono costringere come "a priori", ma viene lasciato all'Interprete legittimo se e fino a che punto trovino applicazione al caso e con quale ampiezza.

Non costituisce ostacolo in questo caso, la questione sulla quale si discute tra i Canonisti sul fatto che la richiesta di risarcimento dei danni debba essere posta insieme con il ricorso, o se la si possa proporre anche dopo, purché sia chiesta dall'interessato. Il dubbio in questo caso risponde a una richiesta formale del Ricorrente presentata a questo Tribunale insieme con il libello di ricorso.

17. Ma non possiamo tralasciare la determinazione del soggetto che debba risarcire i danni, e cioè, concretamente, se lo debba fare il Vescovo autore del primo decreto o piuttosto il Dicastero della Curia Romana che lo ha confermato.

Anche se, secondo il testo della legge, è chiaro che il ricorso a questo Tribunale è ammissibile contro gli atti amministrativi singoli emanati dai Dicasteri della Curia Romana, sia fatti da essi, sia da essi confermati, indirettamente il giudizio riguarda l'atto amministrativo

tum administrativum, in casu ab Episcopo decretum, iudicium revertitur. At normaliter Signaturae Apostolicae iudicium fertur super Dicasterii Romani actu administrativo singulari.

Sed, ut quaestio de subiecto adstricto refectio damnorum iterum examine- tur, dicendum est, saltem in factispecie hodie Nobis proposita, adfuisse in casu duplicem auctorem actus illegitimi declarati, nempe sive Episcopum sive Dicasterium Romanum, adeo ut solidalis obligatio exurgat pro iisdem reparando damno. Verum quidem, insimul denegandum non est institutum quod, in damno inferendo Sacerdoti X sese locupletare valuit, nempe quod apud se retinuit pecuniam haud solutam, sed solvendam ex hac Nostra decisione, eidem Sacerdoti, unam tantummodo dioecesis N. exstare. Atque ideo, re finefinaliter quidem, Dicasterii Romani officium esse adstringendi Episcopum illius dioecesis ad damnum sacerdoti eidem illatum reparandum.

18. - Quod damnum in casu constat pecuniae summa debita sacerdoti recurrenti, tantummodo ex can. 281, § 2, inde a die 27 octobris 1996, additis quidem foenoribus legalibus, iuxta dioeceseos N. taxationes.

Denique tandem infrascripti Domini Patres statuerunt huius executionem esse Congregationis pro Clericis, quae providere debet committendo, imprimis quod attinet ad pecuniae debita computationem, Em.mo Metropolitae A: qui dein de peractis hoc Supremum Tribunal suo tempore certius reddere tenetur.

QUIBUS OMNIBUS PERPENSIS

Infrascripti Patres pro Tribunali ad sententiam definitivam proferendam sedentes, Christi Nomine invocato et so-

originale, in questo caso il decreto del Vescovo. Tuttavia, normalmente, il giudizio della Segnatura Apostolica riguarda un atto amministrativo singolare dei Dicasteri Romani.

Ma, come si tratta di esaminare chi sia il soggetto obbligato a riparare i danni, si deve dire che, almeno per la fattispecie che oggi esaminiamo, nel caso vi fu un duplice autore dell'atto dichiarato illegittimo, cioè il Vescovo e il Dicastero Romano, in modo da far sorgere un obbligo solidale di riparare il danno. Non si può negare che l'istituto che si è arricchito con il danno causato al Sacerdote X, cioè quello che ritenne il denaro non pagato, ma che deve essere pagato secondo questa Nostra decisione allo stesso sacerdote, è soltanto la diocesi N. Pertanto, è obbligo del Dicastero Romano costringere il Vescovo di quella diocesi a riparare il danno da essa causato al sacerdote.

18. Il danno accertato nel caso è costituito dalla somma dovuta al sacerdote ricorrente secondo il can. 281, § 2, dal giorno 27 di ottobre del 1996, aggiunti gli interessi legali, secondo i tariffari della diocesi N.

Infine, i Giudici sottoscritti stabiliscono che l'esecuzione di questa decisione spetta alla Congregazione per il Clero, la quale deve provvedervi chiedendo al Em.mo Metropolita A, in primo luogo il calcolo della somma dovuta il quale poi comunicherà quanto fatto a questo Supremo Tribunale nel tempo dovuto.

ESAMINATE TUTTE QUESTE COSE

I Padri sottoscritti, riuniti presso il Tribunale per emanare sentenza definitiva, invocato il Nome di Cristo e al co-

lum Deum prae oculis habentes, propositis dubiis respondendum censuerunt uti respondent:

Ad primum: *AFFIRMATIVE, seu constare de violatione legis in discernendo, sed tantum quoad cann. 271, § 2 et 281, § 2 una cum can. 384, necnon can. 220 – non autem can. 281, § 1 –, ex parte Congregationis pro Clericis die 28 maii 1998, prot. n. 98001125, decreto confirmantis decisionem Exc.mi Episcopi N. diei 20 novembris 1996.*

Ad secundum: *CONSIDERANDAM NON ESSE assertam violationem legis in procedendo relate ad decisionem Congregationis pro Clericis diei 15 iulii 1998, prot. n. 98001178, reicientem instantiam Rev.di X diei 20 iunii 1998 pro revocatione decisionis diei 28 maii 1998, prot. n. 98001125.*

Ad tertium: *AFFIRMATIVE ET AD MENTEM;* mens autem est concedendam esse *aequam reparationem damnorum:* quod importat *aequam sustentationem* (ex § 2 can. 281) computandam inde a die 27 octobris 1996, additis quidem foenoribus legalibus, iuxta dioeceseos N. taxationes; huius tamen decisionis executioni provideat Congregatio pro Clericis committens pecuniae debita computationem Em.mo Metropolitanae A.

Pro expensis retineatur summa a Recorrente deposita in arca H.A.T.

Congregatio pro Clericis Patronis Publicae Auctoritatis et Recurrentis congruum solvat honorarium, imputandum Exc.mo Episcopo N., una cum expensis quos Recurrens sustinere debuit ad hoc iudicium peragendum.

Quam sententiam iusserunt notificari omnibus quibus de iure, ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signa-

spetto di Dio, ritennero di rispondere ai dubbi proposti come rispondono:

Al primo: *AFFERMATIVAMENTE, cioè consta la violazione della legge nella decisione, ma soltanto per quanto riguarda i cann. 271, § 2 e 281, § 2 letti insieme con il can. 384, e anche con il can. 220 – ma non per il can. 281, § 1 –, da parte della Congregazione per il Clero nel decreto del 28 maggio 1998, prot. n. 98001125, che confermava la decisione del Ecc.mo Vescovo di N del 20 novembre 1996.*

Al secondo: *NON DEVE ESSERE PRESENTATA IN ESAME l'asserita violazione della legge nella procedura per quanto riguarda la decisione della Congregazione per il Clero del 15 luglio 1998, prot. n. 98001178, con la quale veniva respinta la richiesta del Rev. X del 20 giugno 1998 di revocare la decisione del 28 maggio 1998, prot. n. 98001125.*

Al terzo: *AFFERMATIVAMENTE, SECONDO QUANTO SEGUE;* deve essere concessa un'equa riparazione dei danni: la somma dell'equo sostentamento (secondo il § 2 can. 281) da computare dal 27 ottobre 1996 più gli interessi legali, secondo le tariffe della diocesi N. All'esecuzione di questa decisione provveda la Congregazione per il Clero, affidando all'Em.mo Metropolita A il computo del dovuto.

Per le spese sia trattenuta la somma depositata dal Ricorrente presso la tesoreria di questo Apostolico Tribunale.

La Congregazione per il Clero paghi gli onorari agli avvocati dell'Autorità Pubblica e del Ricorrente, imputandoli all'Ecc.mo Vescovo di N. insieme con le spese che il Ricorrente ha dovuto affrontare per concludere questo giudizio.

La sentenza sia notificata a chi spetta e produca pieni effetti giuridici.

Roma, presso la sede del Supremo

turae Apostolicae Tribunalis, die 6 maii
2000.

Tribunale della Segnatura Apostolica, 6
maggio 2000.

(Signati) Ioannes Petrus Card. Schotte
Gilbertus Card. Agustoni
✠ Marius Franciscus Pom-
pedda, *Praefectus et Ponens*
✠ Iulianus Herranz
✠ Philippus Giannini
✠ Aemilius Eid
✠ Eduardus Davino

13 februarii 2001
Notificetur.

(Firma) Jan Pieter Card. Schotte
Gilberto Card. Agustoni
✠ Mario Francesco Pomped-
da, *Prefetto e Ponente*
✠ Julián Herranz
✠ Filippo Giannini
✠ Emile Eid
✠ Edoardo Davino

13 febbraio 2001
Sia notificato.

✠ FRANCISCUS XAVERIUS SALERNO
Secretarius
VINCENTIUS CÁRCEL ORTÍ
Moderator Cancellariae

✠ FRANCESCO SAVERIO SALERNO
Segretario
VICENTE CÁRCEL ORTÍ
Moderatore della Cancelleria

DIRITTO AL SOSTENTAMENTO E DIRITTO ALL'INTIMITÀ
DEI CHIERICI DIOCESANI

1. *Contenuto del diritto al sostentamento dei chierici*

COM'È noto, nella prima parte del libro secondo del Codice di Diritto canonico sono elencati i diritti e gli obblighi di tutti i fedeli (titolo I), quelli specifici dei fedeli laici (titolo II) e lo statuto giuridico dei ministri sacri o chierici (titolo III). Tra i diritti di questi ultimi, il can. 281 prescrive che «ai chierici, in quanto si dedicano al ministero ecclesiastico, spetta una remunerazione adeguata alla loro condizione, tenendo presente sia la natura dell'ufficio, sia circostanze di luogo e di tempo, perché con essa possano provvedere alle necessità della propria vita e alla giusta retribuzione di chi è al loro servizio» (§ 1).¹ Viene così concretizzata legalmente (“formalizzata”, se si preferisce) la massima evangelica per cui «l'operaio è degno della sua mercede» (Lc. 10,7); più elaborata e con altre sfumature nel testo di Matteo: «Non procuratevi oro, né argento, né moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché l'ope-

¹ Uno studio molto interessante su questa materia, sintetico e allo stesso tempo completo, che presta grande attenzione agli argomenti di carattere generale e fondamentale, anche se riferito specificamente al contesto giuridico spagnolo, e che contiene abbondante bibliografia, è quello di G. DE CASTRO TORNERO, *La sustentación del clero secular en España*, Roma 2009.

raio ha diritto al suo nutrimento» (Mt. 10, 9-10); e ribadita anche in altri testi neotestamentari.²

Il testo del canone appena citato parla di “rimunerazione” dei chierici in rapporto alla loro dedizione al ministero ecclesiastico. Una lettura troppo letterale della norma porterebbe, quindi, alla conclusione che il titolo del diritto in essa espresso sia la detta dedizione al ministero ecclesiastico. La dottrina ha segnalato, però, che tale conclusione sarebbe affrettata e che il titolo è da ricercare piuttosto nel “provvedere alle necessità della vita”, vale a dire, nel sostentamento, che è collegato con l’esercizio del ministero, ma non sempre poggia su di esso.³ Si adducono in questo senso le previsioni del can. 195, secondo cui il chierico che è rimosso dall’ufficio mediante il quale provvedeva al proprio sostentamento ha diritto a che «la medesima autorità [che ha emanato il decreto di rimozione] curi che gli sia assicurato il sostentamento per un congruo periodo di tempo»;⁴ e nello stesso senso viene interpretato il dettato del can. 1350 § 1: «Nell’infliggere pene ad un chierico si deve sempre provvedere che non gli manchi il necessario per un onesto sostentamento».⁵ Queste due norme, oltre alle previsioni per i casi di malattia o di invalidità o altra incapacità dei chierici per il ministero, confermano l’interpretazione secondo cui il titolo del diritto al sostentamento non è l’esercizio del ministero, ma il “provvedere alle necessità della vita”,⁶ vale a dire l’appartenenza allo “stato clericale”.

Come esprimono i testi del Codice, il fondamento della remunerazione dei chierici, diversa dal sostentamento come mostra il testo del can. 390 CCEO già citato in nota, sta nel ministero clericale stesso, determinato qui e oggi dal vincolo di incardinazione⁷ e da altre circostanze che permettono di

² Cfr. *1Tm.* 5, 18 («Dice infatti la Scrittura: Non metterai la museruola al bue che trebbia e: Il lavoratore ha diritto al suo salario»); *1Cor.* 9, 14 («Così anche il Signore ha disposto che quelli che annunziano il vangelo vivano del vangelo»); ecc.

³ Anche il testo del can. 390 § 1 CCEO va nella stessa linea, affermando prima, ed in modo esplicito, cosa che non fa il codice latino, il diritto al sostentamento e determinando poi quello alla giusta remunerazione che garantisca tale sostentamento: «§1. I chierici hanno diritto a un conveniente sostentamento e quindi di percepire una giusta remunerazione per l’adempimento dell’ufficio o dell’incarico loro affidati».

⁴ Cfr. P. GEFAELL, *commento al can. 195*, in *Comentario exegetico al Código de Derecho canónico*, I, Pamplona 1996, pp. 1054-1056.

⁵ Cfr. V. DE PAOLIS, *commento al can. 1350*, in *Comentario exegetico al Código de Derecho canónico*, IV/1, Pamplona 1996, pp. 421-422; V. DE PAOLIS, D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, Roma 2000, pp. 227-228.

⁶ Rimangono ancora attuali e ricchi di riflessioni in questa materia, i lavori di G. LO CASTRO, *Prime controversie sul sostentamento del clero*, «Il diritto ecclesiastico», 99 (1988), II, 645-678 e di A. SOLFERINO, *Il sostentamento dei sacerdoti tra esigenze canonistiche e prospettiva civilistica*, «Il diritto ecclesiastico», 109 (1998) I, 81-118.

⁷ La sentenza che commentiamo sottolinea che questo diritto non può essere sottoposto a condizioni «se si dà l’appartenenza legittima allo stato clericale e la volontà del chierico

stabilire il *iustum* in ogni singolo caso (ufficio, effettiva dedizione, obblighi familiari, ecc.).⁸ Comunque, la necessità di provvedere al sostentamento dei ministri, anche se non poggia propriamente sull'esercizio del ministero non va separata da esso, giacché punto importante dello statuto clericale è costituito dall'obbligo di obbedienza, di cui parleremo più avanti, che implica almeno la disponibilità ad accettare gli incarichi. Tuttavia, non va dimenticato che in linea di massima ogni chierico ha diritto al sostentamento da parte della struttura che ha provveduto alla sua incardinazione finché non è dimesso dallo stato clericale o dispensato dagli obblighi che esso comporta.

2. Organizzazione del sostentamento del clero

Il can. 1274 richiede che «nelle singole diocesi ci sia un istituto speciale che raccolga i beni o le offerte, al preciso scopo che si provveda al sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi, a norma del can. 281, a meno che non si sia provveduto ai medesimi diversamente» (§ 1). Superato il sistema beneficiale che aveva contribuito a garantire per secoli il sostentamento dei chierici, tra le altre cose, dopo il Concilio Vaticano II e il Codice canonico del 1983, il sostentamento è organizzato seguendo l'istituto dell'incardinazione in strutture di diverso tipo, principalmente gerarchiche o espressioni della vita consacrata.

Nella struttura diocesana è prevista l'organizzazione di uno speciale Istituto per il sostentamento del clero.⁹ In tale istituto convergono i redditi e per quanto possibile la stessa dote dei benefici, dove esistenti (cfr. can. 1272); i beni di alcune pie fondazioni non autonome dopo il termine per il quale furono costituite (cfr. can. 1303 §2); e altri beni acquistati a tale scopo.¹⁰

Ma la configurazione giuridica di questo "istituto speciale" non è determinata dalle norme universali e, quindi, potrebbe avere diverse modalità:

- un "fondo" diocesano gestito secondo norme proprie, che agirebbe con

di assumere per obbedienza la legittima missione canonica» (n. 12). Sulle conseguenze giuridiche del vincolo di incardinazione, cfr. L. NAVARRO (cur.), *L'istituto dell'incardinazione. Natura e prospettive*, Milano 2006.

⁸ Cfr. J. OTADUY, *commento can. 281*, in *Comentario exegético al Código de Derecho canónico*, II, Pamplona 1996, pp. 351-356.

⁹ Il testo del canone aggiunge «a meno che non si sia provveduto ai medesimi diversamente». L'esperienza insegna che alcune forme di provvedere "diversamente" a questo diritto dei chierici non riescono a garantire il sostentamento e rischiano di creare sperequazione tra i chierici appartenenti allo stesso presbiterio, vanificando in qualche modo quanto augurato dai documenti del concilio Vaticano II, in particolare da *Presbyterorum Ordinis*.

¹⁰ Alcuni accordi con Stati o altre comunità politiche prevedono finanziamenti specifici per questi scopi secondo diverse modalità. Il caso forse più noto è quello dell'Italia, che inoltre ha comportato l'istituzione di un Istituto centrale per il sostentamento del clero (cfr. art. 21 ss. della legge 222/1985).

la personalità giuridica della diocesi e sarebbe inserito nella sua struttura organizzativa. Pare la soluzione più coerente con il testo legale e la più facile da attivare: la diocesi stessa si dota di un “fondo”, che gestisce in proprio o che affida ad un gestore terzo, fondo che appartiene al proprio patrimonio diocesano e che si destina al sostentamento dei chierici. Questa soluzione pone il problema dell’attribuzione del rischio insito in ogni gestione di un fondo che verrebbe assunto dalla diocesi stessa a meno che non si provveda a determinare una responsabilità autonoma del fondo negli statuti o in altri strumenti giuridici;

- una fondazione autonoma dipendente dalla diocesi. Questa configurazione dell’istituto garantirebbe l’autonomia di gestione e di responsabilità, ma richiederebbe una determinazione delle strutture e delle prese di decisioni che rifletta la “diocesanità” dell’istituto. Comunque, comporterebbe una duplicità di entità giuridiche non facile da giustificare;
- una fondazione non autonoma gestita dalla diocesi, molto simile a un “fondo”, con i vantaggi di agire con la personalità giuridica della diocesi e di delimitare la responsabilità nell’ambito della fondazione; ma con le difficoltà che si seguono dalla sua origine “privatistica” che risale ai “legati di Messe”. Ad esempio, il fatto che la legislazione su queste fondazioni richiede che esse siano costituite «per un ampio spazio di tempo da determinarsi dal diritto particolare» (can. 1303 §1, 2°) comporterebbe che il “fondo” dovrebbe prevedere una “scadenza”, cosa poco congrua alla portata organizzativa dell’istituto;
- altre modalità potrebbero essere prospettate prendendo elementi da istituti come la fiducia, il trust, o altri; ma tutte presenterebbero dei problemi da risolvere di diversa indole (ecclesiologici, giuridici, ecc.).

Qualunque formulazione strutturale si decida di dare all’istituto, esso dovrà essere provvisto di norme proprie che regolino la sua struttura e il suo funzionamento. Un elemento importante di questa normativa riguarderà i modi di gestione e le vie per la presa delle decisioni. Trattandosi di un istituto della diocesi appare congruente che il vescovo abbia un ruolo importante nella gestione del fondo. Ma la sua organizzazione deve essere tale da evitare che il sostentamento dei chierici possa essere usato impropriamente. Occorre stabilire le modalità di accesso al sostentamento diocesano, le integrazioni necessarie per prendersi cura di familiari o altre persone dipendenti dal chierico, i parametri ambientali che richiedono maggiori risorse,¹¹ la ces-

¹¹ In una riunione di sacerdoti secolari in cui si trattava specificamente il sostentamento dei chierici in una nazione che ha condizioni climatiche abbastanza differenziate, uno dei presenti chiedeva di tener conto che dalle parti sue c’erano due mesi di inverno, con temperature tra i 5 e i 20 gradi, e dieci mesi di gelo, con meno di 5 gradi; e che ciò richiedeva l’uso

sazione delle elargizioni in presenza di circostanze lavorative o previdenziali diverse,¹² ecc.

Un aspetto che non può essere tralasciato nel redigere le norme che presiedono al sostentamento diocesano dei chierici è quello della presenza del vescovo nell'organo gestore del fondo e delle sue funzioni in esso. La liquidità che il fondo richiede per poter far fronte periodicamente ai pagamenti ai chierici può indurre la tentazione di usarla per altri bisogni diocesani, forse urgenti. In linea di massima non è lecito togliere il sostentamento ai chierici e nemmeno esercitare su di essi la "potestà di esigere" (*ius exigendi*) o potestà tributaria propria della gerarchia, che la legislazione vigente permette di esercitare abitualmente soltanto nei confronti degli enti (persone giuridiche pubbliche o private), e solo in casi straordinari nei confronti di singoli fedeli (siano essi chierici o no).¹³ La regolamentazione degli interventi possibili del vescovo nei confronti del sostentamento dei chierici della diocesi dovrà cercare anche di mettere barriere all'eventualità che un vescovo possa usare il sostentamento dei chierici come ricatto per ottenere determinate prestazioni da singoli sacerdoti: il vescovo della sentenza commentata cade in questa tentazione quando minaccia di non pagare il sostentamento al chierico che non vuole sottostare alla visita medica desiderata dal vescovo alle condizioni dal vescovo stesso richieste.

3. Contenuto dell'obbligo di obbedienza dei chierici

Il can. 273 CIC stabilisce l'obbligo speciale dei chierici di obbedienza al Romano Pontefice e al proprio ordinario.¹⁴ Aggiunge poi, nel canone successivo, l'obbligo di accettare l'incarico loro affidato dal proprio ordinario (cfr.

continuato del riscaldamento per dodici mesi all'anno. La battuta serve a riflettere sulle diverse condizioni in cui versa la vita dei chierici, che devono essere tenute presenti nel provvedere al loro sostentamento.

¹² Vi sono chierici che percepiscono salari per lavori compatibili con il loro ministero e con il permesso del loro ordinario che vanno oltre quello che spetterebbe loro come semplice sostentamento. È logico che questi chierici non attingano al fondo, anche se esercitano pure un ministero diocesano. Queste circostanze si danno sovente tra chierici che insegnano in università o scuole di diverso grado.

¹³ Il can. 1263 CIC prevede, infatti, per il livello diocesano, che il «Vescovo diocesano ha il diritto, (...) d'imporre alle persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo un contributo non eccessivo e proporzionato ai redditi di ciascuna, per le necessità della diocesi; nei confronti delle altre persone fisiche e giuridiche gli è soltanto consentito, in caso di grave necessità e alle stesse condizioni, d'imporre una tassa straordinaria e moderata». Per alcune considerazioni su questo strumento tributario, vedi il mio *Il tributo diocesano ordinario come strumento di governo*, «Ius Ecclesiae», 16 (2004) 619-637.

¹⁴ Il contenuto di questa norma è stato ripreso quasi alla lettera dal can. 370 CCEO, che anziché ordinario riferisce l'obbligo oltre che al Romano Pontefice, al patriarca e al vescovo eparchiale.

can. 274 § 2), che può essere letto come una concrezione dell'obbedienza dovuta dai chierici. Il Codice orientale ribadisce sostanzialmente lo stesso obbligo,¹⁵ ma introduce la menzione espressa del «diritto di ottenere dal proprio Vescovo eparchiale un qualche ufficio, ministero o incarico da esercitare a servizio della Chiesa» (can. 371 § 1 CCEO).¹⁶ Trattasi, comunque, di “una” concrezione del diritto di obbedienza che non esaurisce tutte le sue possibilità, ma è quella che riguarda direttamente il contenuto della sentenza che commentiamo. Interessante la considerazione di Rincón Pérez che sottolinea che la possibilità del vescovo di non conferire un ministero ad un chierico incardinato nella sua circoscrizione deve rispondere a motivazioni gravi che riguardino la *salus animarum*.¹⁷ Come quasi tutte le componenti degli statuti giuridici delle persone, anche questa dell'obbedienza ha un versante di dovere e un altro, corrispondente, di diritto: il chierico ha il dovere di obbedire al proprio vescovo, ma ha anche il diritto di ottenere un qualche incarico nella Chiesa.

Per quanto riguarda la *administrative leave*, citata nella sentenza, il diritto dei lavoratori e quello amministrativo la definiscono in termini molto generali come la possibilità di accordare l'abbandono, normalmente temporaneo, di una determinata posizione lavorativa senza la perdita dei diritti soggettivi che essa comporta. La legislazione canonica dei codici non conosce questa istituzione come tale.¹⁸ Ma, nelle norme previste per prevenire lo scandalo in caso di accuse penali, è concesso all'ordinario di «allontanare l'imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico» (can. 1722).¹⁹ L'uso di questa misura richiede che non venga meno la presunzione di innocenza dell'accusato e che non cessino gli altri diritti del fedele oggetto del provvedimento, nel nostro caso il diritto al sostentamento.

Dalla sentenza della Segnatura si evince che il chierico è stato oggetto di questa misura restrittiva dopo che il vescovo ha ricevuto accuse contro di lui. Il contenuto di tali accuse rimane non espresso,²⁰ ma se si trattasse di

¹⁵ «I chierici devono accettare e adempiere fedelmente ogni ufficio, ministero o incarico ad essi affidato dall'autorità competente (...)» (can. 371 § 2 CCEO).

¹⁶ Cfr. J. OTADUY, *commento al can. 274*, in *Comentario exegético al Código de Derecho canónico*, II, Pamplona 1996, p. 322-324.

¹⁷ Cfr. J. FERRER ORTIZ, T. RINCÓN PÉREZ, *Los sujetos del ordenamiento canónico*, in *Manual de Derecho canónico*, Pamplona 1991, p. 194.

¹⁸ Nel portale internet del Vaticano vi è un glossario di termini in inglese adoperati nelle norme che riguardano i processi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede che definisce così la *administrative leave*: «a term used for the temporary removal of a cleric from his assignment during an investigative process, prior to any determination of guilt or innocence» (http://www.vatican.va/resources/resources_glossary-terms_en.html, 20.7.2018).

¹⁹ Come si vede, una misura molto simile alla *administrative leave*.

²⁰ Nel n. 8 della sentenza, riprendendo il decreto del vescovo del 20 novembre 1996 confermato dalla Congregazione per il Clero il 28 maggio 1998, si parla di “sexual misconduct”,

un delitto di quelli considerati “più gravi” e riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede sarebbe da riportare alle norme del motu proprio di Giovanni Paolo II, *Sacramentorum sanctitatis tutela*²¹ (e a tutte quelle che lo hanno seguito), che ribadisce la possibilità di prendere queste misure per prevenire lo scandalo, e allarga la competenza per imporle ad altre autorità diverse dall’Ordinario.²²

L’*administrative leave*, quindi, non è un provvedimento penale in senso proprio, ma piuttosto una misura precauzionale che consente di indagare l’accusato e di evitare che compia altri crimini o che continui ad essere uno scandalo per i fedeli. Per questa sua funzione strumentale, e non punitiva, non dovrebbe diminuire le capacità, le abilitazioni, i diritti, ecc. di chi vi è sottoposto. Anzi, si dovrebbe agevolare il “recupero” del buon nome di chi è stato in *administrative leave* per indagini che hanno portato al suo scagionamento dalle accuse mossegli. Concretamente, questa misura “strumentale” non dovrebbe avere riflessi sul sostentamento corrisposto al chierico. Tanto più se si tiene presente il già citato can. 1350 che menziona esplicitamente il sostentamento dei chierici puniti (non soltanto indagati) con pene diverse dalla dimissione dallo stato clericale (§1), e chiede all’ordinario di occuparsi anche del bisogno eventuale di chi è stato dimesso dallo stato clericale (§2).

4. Contenuto del diritto all’intimità

Tra i diritti riconosciuti dal legislatore canonico a tutti i fedeli, il can. 220 annovera quello «di ogni persona a difendere la propria intimità», diritto che evidentemente non dipende dal battesimo e quindi non è diverso dal diritto umano all’intimità.²³ Certamente, potrebbe avere manifestazioni diverse nei differenti contesti sociali.²⁴ Nella Chiesa potrebbe trovare applicazione

ma tale dicitura non è sufficiente per capire di quale delitto si stia parlando e nemmeno se esso rientri tra i *delicta graviora* riservati all’esame della Congregazione per la Dottrina della Fede.

²¹ 30 aprile 2001, in http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/motu_proprio/documents/hf_jp-ii_motu-proprio_20020110_sacramentorum-sanctitatis-tutela.html, 30.8.2018.

²² «Fermo restando il diritto dell’Ordinario o del Gerarca, fin dall’inizio dell’indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 del Codice di Diritto Canonico o nel can. 1473 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, anche il Presidente di turno del Tribunale, su istanza del Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà alle stesse condizioni determinate nei detti canoni» art. 19, Norme da seguire nelle cause sui *delicta graviora*, aggiornate da Benedetto XVI il 21 maggio 2010 [http://www.vatican.va/resources/resources_norme_it.html, 30.8.2018].

²³ Sottolineava già questo aspetto A. SOLFERINO, *I diritti fondamentali del fedele: il diritto alla buona fama e all’intimità*, in *Diritto “per valori” e ordinamento costituzionale della Chiesa: Giornate canonistiche di Studio. Venezia, 6-7 giugno 1994*, Torino 1996, 372-382.

²⁴ Cfr. J. HORTA, *Diritto all’intimità. Fondamenti storici e proiezione del can. 220 CIC e 23 CCE, «Antonianum»*, 82 (2007) 735-756.

in ambiti specifici che non rilevano in altri gruppi sociali, ma il diritto è lo stesso.²⁵

Nel caso in esame ci interessa studiare il diritto alla protezione della propria intimità di un chierico nei confronti di referti medici, e davanti al proprio vescovo diocesano. Gli estremi accennati sono necessari perché la legge riguarda la non obbligatorietà di fornire informazioni attinenti la vita privata a chi non abbia strettamente diritto di riceverle. La domanda che sorge qui è se il referto medico (anche psichiatrico) sia necessario perché l'ordinario possa comprendere l'abilità dei chierici, come potrebbe dedursi dal can. 1044 § 2, 2°: «Sono impediti di esercitare gli ordini: (...) 2° colui che è affetto da pazzia o da altre infermità psichiche di cui al can. 1041, n. 1, fino a che l'Ordinario, consultato il perito, non avrà consentito l'esercizio del medesimo ordine»; oppure, se tale referto sia protetto dal diritto «a difendere la propria intimità» (can. 220).

Nella fattispecie esaminata dalla sentenza, i giudici affermano il diritto e il dovere del vescovo di accertare la capacità del chierico per svolgere incarichi pastorali, ma esigono che esso sia esercitato entro limiti che non violino il diritto all'intimità (cfr. n. 13). In questo modo, pare poter dedurre che la richiesta di presentazione di un referto completo o il consenso perché il medico possa parlare con il vescovo sulla malattia del chierico non sarebbero modi legittimi di esercitare il diritto del vescovo perché lederebbero l'altro

²⁵ Diversi autori hanno studiato le implicazioni del diritto all'intimità nella Chiesa. Noi non possiamo approfondire qui l'argomento. Per "prossimità" all'oggetto della sentenza commentata si può menzionare la protezione del diritto all'intimità dei candidati alla vita consacrata e al sacerdozio. È interessante notare che già poco dopo la promulgazione del Codice si discuteva sull'estensione del diritto all'intimità (riguardante la coscienza e la psiche del soggetto) in relazione al diritto alla vita privata o alla riservatezza (cfr. V. MARCOZZI, *Il diritto alla propria intimità nel nuovo Codice di diritto canonico*, «La Civiltà Cattolica», 134 [1983] 573-580). Su questi aspetti, vedi il lavoro di E. BAURA, *Accompagnamento e formazione: diritti e doveri dei fedeli*, presentato all'incontro del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, avutosi a Borca di Cadore nei primi giorni di luglio di 2018, in corso di stampa negli Atti dell'evento. Sulla protezione dell'intimità psicologica dei candidati al sacerdozio in rapporto alla valutazione della loro idoneità, cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio*, 29 giugno 2008, n. 6, in http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20080628_orientamenti_it.html (30.8.2018); CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il Dono della vocazione presbiterale. Ratio Fundamentalibus Institutionis Sacerdotalis*, 8 dicembre 2016, n. 194, in <http://www.clerus.va/content/dam/clerus/Ratio%20Fundamentalibus/Il%20Dono%20della%20vocazione%20presbiterale.pdf> (30.8.2018). Tra gli autori, cfr., ad esempio, M. D. COLOMBO, *El examen psicológico de admisión al seminario y la protección de la intimidad (can. 220)*, «Anuario Argentino de derecho canónico», 3 (1996) 129-168; G. INGELS, *Protecting the Right to Privacy When Examining Issues Affecting the Life and Ministry of Clerics and Religious*, «Studia canonica», 34 (2000) 439-466; A. PERLASCA, *La tutela giuridica del diritto all'intimità negli esami psicologici dei candidati al seminario e agli Ordini sacri*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale», 18 (2005) 417-441.

diritto in gioco: quello del chierico alla difesa della propria intimità.²⁶ Infatti, la sentenza stabilisce che «il precetto imposto al sacerdote di rivelare la propria intimità con la minaccia di negargli il diritto al necessario sostentamento è un tentativo illegittimo di ottenere “il libero consenso dell’interessato, che non può essere estorto in alcun modo”» (n. 14). Da tale statuizione si evince che la consegna di un referto medico rivela la propria intimità; che tale rivelazione richiede il libero consenso dell’interessato; e che una qualsiasi minaccia aggiunta alla richiesta di mostrare il referto rende illegittima la richiesta stessa.

D’altra parte, i giudici affermano che «non mancano certamente al Vescovo altri mezzi legittimi ed adeguati (...), per ottenere un giudizio certo sulla capacità di un soggetto particolare per esercitare un ministero od un ufficio ecclesiastico» (n. 13); e ne elencano due: «la possibilità di adoperare la prudenza e il consiglio di persone ecclesiastiche dotate di onestà e di esperienza» e «un parere di un perito sugli atti» (*ibid.*). Certamente, nessuno di questi strumenti è paragonabile per affidabilità ad un esame medico. Inoltre, la legge (il can. 1044) non esclude che il perito che menziona possa essere un medico. Ma, nella fattispecie a loro sottoposta, i giudici hanno ritenuto che il diritto alla difesa della propria intimità del chierico sarebbe violato dalla richiesta di un nuovo esame psichiatrico o da quella di presentare il referto dell’esame già subito.

5. La riparazione dei danni

La giustizia comporta una costante tensione verso l’assegnazione a ciascuno di ciò che gli spetta. Quando, in circostanze determinate, quella corrispondenza tra le “cose” e le “persone” è stata violata in qualsiasi modo, la giustizia esige riparazione. La riparazione dei danni arrecati è quindi necessaria per il ripristino della giustizia.²⁷ Il legislatore canonico ha prescritto che «chiunque illegittimamente con un atto giuridico, anzi con qualsiasi altro atto posto con dolo o con colpa, arreca danno ad un altro, è tenuto all’obbligo di riparare il danno arrecato» (can. 128).²⁸

²⁶ Si è soliti ritenere che i dati riguardanti lo stato di salute facciano parte dei cosiddetti “dati sensibili” protetti dal diritto all’intimità (cfr. J. I. ARRIETA, *Le conferenze episcopali europee e la legislazione sul diritto alla propria intimità e la protezione dei dati personali*, «Folia Canonica» 5 [2002] 29-50).

²⁷ Cfr. M. D’ARIENZO, *L’obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, Cosenza 2013.

²⁸ Il riconoscimento di questo diritto alla riparazione comporta la possibilità di esercitare l’azione giudiziale corrispondente. Tuttavia, quando si tratta di atti amministrativi, come nella fattispecie della sentenza in esame, si è soliti ritenere che il diritto alla riparazione soltanto può essere chiesto nel giudizio che valuta la legittimità o meno dell’atto stesso (vedi n. 16 *in fine*). Cfr. F. D’OSTILIO, *La responsabilità per atto illecito della pubblica amministrazione*

La sentenza che commentiamo reputa illegittimo l'atto amministrativo con il quale il vescovo diniega il sostentamento economico al chierico ricorrente che aveva chiesto che, in caso²⁹ di dichiarazione di illegittimità dell'atto, si decidesse anche sulla riparazione dei danni subiti (cfr. n. 5). La riparazione che si chiede consiste nel risarcimento³⁰ delle somme non ricevute per il sostentamento dal momento della privazione di esso da parte del vescovo. Tale riparazione è accordata dai giudici senza precisarla in termini numerici ma rimandando la determinazione della quantità da apportare al chierico ricorrente al calcolo delle somme dovute da una data determinata (27 ottobre 1996), «aggiunti gli interessi legali, secondo il tariffario della diocesi» (n. 18).

Data la configurazione del processo contenzioso amministrativo canonico, che si limita a valutare gli atti emanati dai dicasteri della Curia romana molto spesso per confermare decisioni prese da altre autorità, diventa molto interessante e originale l'individuazione del soggetto che deve provvedere al risarcimento:³¹ il vescovo diocesano autore del decreto che diede origine al ricorso, solidalmente con la Congregazione per il Clero che confermò il decreto.³² In questo modo, il giudice rispetta l'oggetto del contenzioso (un atto amministrativo singolare di un dicastero della Curia romana), ma nello stesso tempo rispetta anche il dettato del can. 128 che richiede che il danno sia riparato da chi lo ha causato. E allo stesso tempo consente al chierico ri-

nel diritto canonico, Roma 1966; J. KRUKOWSKY, *Responsibility for Damage Resulting from Illegal Administrative Acts*, in *Le nouveau Code de Droit Canonique*, Ottawa 1986, vol. 1, pp. 231-242.

²⁹ Cfr. art. 123 § 2 cost. ap. *Pastor bonus*, citato nel n. 16 della sentenza.

³⁰ Il testo della sentenza (n. 16) giustifica il proprio intervento in materia di risarcimento di danni economici, non soltanto morali o spirituali. Sulle forme che può adoperare la "riparazione", cfr. G. REGOJO BACARDÍ, *Pautas para una concepción canónica del resarcimiento de daños*, «Fidelium Iura», 4 (1994) 107-162; M. THÉRIAULT, *commento al can. 128*, in *Comentario exegético al Código de Derecho canónico*, vol. 1, Pamplona 1996, pp. 835-836; H. PREE, *commento al can. 128*, in *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, 1, Essen 1998.

³¹ Per considerazioni generali, cfr. G. P. MONTINI, *Resarcimiento de daños*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. VI, Pamplona 2012, pp. 949-952. Il diritto dei religiosi contiene una precisazione specifica che va oltre le previsioni del can. 128 in quanto non attribuisce l'obbligo di riparazione all'autore dell'atto che ha causato il danno: nelle ipotesi di responsabilità derivante da contratto, oltre alla generale possibilità di chiedere la riparazione dei danni, a norma del can. 128, è prevista anche quella di promuovere «un'azione contro colui il cui patrimonio si è in qualche misura avvantaggiato in seguito a quel contratto» (can. 639 § 4).

³² Com'è noto, nelle obbligazioni solidali il debitore che salda il debito libera gli altri dal loro debito, anche se talvolta acquista un diritto di credito nei confronti degli altri debitori. In questa sentenza, i giudici ritengono che le somme di sostentamento arretrate possano essere pagate dal vescovo o dalla Congregazione, in modo tale che il primo che provvede al pagamento liberi l'altro dall'obbligazione. Tuttavia, sembra che il proposito dei giudici sia piuttosto quello di far pagare il vescovo mediante un impegno della Congregazione per il Clero (cfr. art. 1292 Codice civile italiano).

corrente di chiedere l'esecuzione della sentenza a chiunque tra gli obbligati solidalmente.

JESÚS MIÑAMBRES